



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Rivanazzano Terme
Via XX Settembre n. 45 - 27055 - Rivanazzano Terme - Pavia
Tel/fax. ☐0383 - 92381
Sito web www.istitutocomprensivorivanazzano.it
Email direzionerivanazzano@tin.it - pvic81100g@istruzione.it
PVIC81100G@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice fiscale 86002240181



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI DI LINGUA NON ITALIANA

Questo protocollo d'accoglienza è un documento che contiene principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati, definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici e traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza, vuole promuovere il successo formativo degli alunni stranieri e favorire la loro integrazione nella scuola e nel territorio, agevolando così l'inserimento delle loro famiglie nel tessuto sociale.

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che periodicamente viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate.

La sua adozione consente di attuare in modo operativo le seguenti indicazioni normative

- La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nella legge sull'immigrazione, n. 40 del 6 marzo 1998 e nel decreto legislativo del 25 luglio 1998 “ Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che riunisce e coordina gli interventi in favore dell'accoglienza e integrazione degli immigrati, ponendo particolare attenzione all'integrazione scolastica. La legge n. 189 del 30 luglio 2002 (Bossi/Fini) ha confermato le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola.
- Il quadro normativo, con D.P.R. n. 275/99, è lo strumento principale per affrontare tutti gli aspetti, come quello dell'integrazione degli stranieri, che richiedono la costruzione di specifiche soluzioni.
- La legge di riforma dell'ordinamento scolastico, n. 53/2003, contiene elementi idonei allo sviluppo delle potenzialità di tutti gli allievi con la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente.
- Il Decreto legislativo n. 76/2005 relativo al diritto – dovere all'istruzione e alla formazione individua i destinatari in “ tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato” (comma 6 dell'art. 1).
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) – Comparto Scuola del 1999 (artt. 5 e 29) prevede azioni che sostengono l'azione del personale docente impegnato a favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni immigrati e/o nomadi. (CC.MM. 155 del 26.10.2001 e 106 del 27.9.2002)
 - Il D.P.R. n. 394/99, art.45;
 - C.M. del 23 marzo 2000, n.87;
 - C.M. del 5 gennaio 2001, n.3;
 - C.M. del 28 marzo 2002, n. 87;
 - C.M. del dicembre 2005, n.93;consentono l'iscrizione in qualsiasi momento dell'anno.
- La C.M.24/2006 :”Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”.

- Art. 45 del DPR 31/8/99 n.394, confermato dalla CM 4 del 2009 stabilisce: “ I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa.
- La C.M.2/2010 propone indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.
- Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri di Febbraio 2014 propongono una descrizione del nuovo contesto scolastico e sociale nel quale sta avvenendo l’integrazione e offrono indicazioni operative alle scuole.

Il protocollo d’accoglienza si propone di:

- Tutelare i minori stranieri garantendo il benessere nell’inserimento scolastico come condizione del successo formativo.
- Definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema d’accoglienza di alunni stranieri
- Facilitare l’ingresso di ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale
- Sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto
- Favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione
- Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le “storie” di ogni bambino
- Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere:

- ❑ amministrativo e burocratico (*l’iscrizione*),
- ❑ comunicativo e relazionale (*prima conoscenza*),
- ❑ educativo – didattico (*proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell’italiano seconda lingua*),
- ❑ sociale (*rapporti e collaborazioni con il territorio*)

PUNTO 1: LA COMMISSIONE INTERCULTURA NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Nell’IS si istituisce la “Commissione Intercultura”, come gruppo di lavoro e articolazione del collegio docenti.

- ❑ la Commissione è composta dal dirigente scolastico, da 1 docente per ogni sede e l’insegnante referente.
- ❑ le competenze del gruppo di lavoro hanno carattere consultivo, progettuale e di monitoraggio: riflettere sulla didattica interculturale, formulare proposte e strategie di

accoglienza, aggiornare il protocollo, coordinare la prima fase di accoglienza, elaborare e raccogliere materiali.

- ❑ la Commissione si riunisce periodicamente per attività di coordinamento, progettazione e verifica riguardanti le sedi scolastiche.
- ❑ la Commissione sottopone al collegio docenti un consuntivo annuale del lavoro svolto, segnalando eventuali problemi o risultati positivi raggiunti.
- ❑ Ogni volta che viene iscritto un alunno straniero proveniente dal Paese di origine, il docente referente ha il compito di:
 - ricevere le informazioni dalla segreteria
 - fare un colloquio con la famiglia per raccogliere informazioni sulla biografia scolastica e familiare dell'alunno
 - calendarizzare le prove per accertare le competenze di alfabetizzazione con la supervisione della mediatrice culturale.

COMPOSIZIONE COMMISSIONE	COMPITI	INCONTRI
<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • N° 1 docente per sede • L'insegnante referente 	<ul style="list-style-type: none"> • Consultivi, propositivi e di coordinamento. • Raccordo con le amministrazioni locali • Monitoraggio delle sedi scolastiche • Raccolta di materiali e documentazioni per costituire uno "scaffale interculturale" in ogni scuola • Accoglienza degli alunni neoarrivati (relazione scuola-famiglia, somministrazione prove di ingresso, osservazione) 	<p>Incontri a seconda delle necessità</p>

PUNTO 2: L'ISCRIZIONE

L'iscrizione rappresenta il primo passo del percorso d'accoglienza all'alunno straniero e alla sua famiglia.

Il ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri è affidato al personale di segreteria.

Gli avvisi, i moduli, le note informative sulla scuola saranno, quando possibile, scritti nelle lingue d'origine e consegnati ai genitori per facilitare la loro comprensione della nuova realtà scolastica.

È anche possibile prevedere l'intervento di mediatori linguistici.

UFFICIO DI SEGRETERIA:	MATERIALI
<ul style="list-style-type: none">➤ Fornisce ai genitori materiale in più lingue per una prima informazione sull'offerta formativa delle scuole.➤ Iscrive i minori ed accerta eventuali vincoli culturali (alimentazione, pratiche religiose)➤ Raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente) o fa firmare una dichiarazione ai genitori.➤ Avvisa tempestivamente il docente referente della scuola di destinazione, al fine di favorire le successive fasi dell'accoglienza stessa	<ul style="list-style-type: none">➤ Moduli d'iscrizione (in più lingue)➤ Scheda informativa sull'offerta formativa e sulla scuola di pertinenza.

Note:

– Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti comunque **poiché tale situazione non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione (Linee Guida febbraio 2014)**;

– Documenti per l'iscrizione: (è da tener presente che l'attuale normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri.)

-documento di identità degli alunni e dei genitori (Carta d'Identità / Passaporto)
per una corretta trascrizione dei nomi;

-codice fiscale dell'alunno e nulla osta, per chi proviene dalle scuole italiane;

-documenti scolastici dell'alunno (pagelle, attestati, ...), in mancanza di certificazioni si richiedono, ai genitori, informazioni in merito alla classe e al tipo di istituto precedentemente frequentato.

-certificato di vaccinazione/documenti sanitari, se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari. E' importante che la scuola faciliti questo passaggio decisivo in termini di diritto alla salute.

PUNTO 3: LA PRIMA CONOSCENZA NELLA SCUOLA

Oltre agli aspetti amministrativi, occorre raccogliere una serie d'informazioni in merito all'alunno che consentano d'adottare decisioni adeguate, sia sulla classe in cui deve essere inserito, sia sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati.

La prima conoscenza dell'alunno neoarrivato nella scuola di pertinenza, viene fatta dagli insegnanti della Commissione e si articola in un colloquio con i genitori e un incontro con l'alunno, eventualmente alla presenza di un mediatore linguistico.

In questa fase si raccolgono informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno, sulla situazione familiare, sugli interessi, le abilità, le competenze possedute dall'alunno.

Dagli incontri previsti in questa fase potrà emergere una significativa, per quanto iniziale, *biografia scolastica* dell'alunno.

GLI INSEGNANTI DELLA COMMISSIONE INTERCULTURA	MATERIALI
<ul style="list-style-type: none">➤ Effettuano tempestivamente un colloquio con la famiglia e le insegnanti della classe di riferimento.➤ Raccolgono una serie di informazioni sul bambino, sul suo percorso scolastico, sulla sua biografia linguistica e sul contesto familiare.➤ Articolano un incontro con il bambino e somministrano prove strutturate allo scopo di verificare le competenze pregresse.➤ Facilitano la conoscenza della nuova scuola.	<ul style="list-style-type: none">➤ Traccia per il colloquio con la famiglia.➤ Prove di accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana.

PUNTO 4: PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

La Commissione, in base alla documentazione pervenuta, redige apposito verbale dell'incontro ed elabora la proposta di inserimento nella classe, tenendo conto della Circolare MIUR 2/2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana", della Circolare MIUR 4/2010 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Anno scolastico 2010 – 2011 e del DPR 394 del novembre 1999 – art. 45 "Iscrizione scolastica".

L'inserimento avviene tenendo conto dei seguenti criteri:

- "I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno". (Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, comma 2).

PUNTO 5. L'INSERIMENTO IN CLASSE

- Inserimento nella sezione/classe con minor numero di alunni salvo i casi in cui sia predominante (>30%) la presenza di alunni stranieri di diversa nazionalità. Valutazione da parte della Commissione accoglienza dell'opportunità di inserire l'alunno/a nella sezione/classe dove siano presenti altri connazionali al fine di sopperire, in parte, all'esigenza della mediazione linguistica. La decisione sull'assegnazione a una classe viene accompagnata dall'individuazione dei percorsi di facilitazione che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili.

Inserendo l'alunno immigrato nella classe si avrà anche cura di fornire ai docenti della medesima una raccolta di materiale di routine bilingui, o nella sola lingua d'origine, per la comunicazione scuola – famiglia quali avvisi di sciopero, sospensione delle lezioni, pagamento dell'assicurazione integrativa, comunicazione di gite scolastiche, ecc.

Per gli alunni neo arrivati sarà possibile fare richiesta di mediatori culturali al fine di facilitare la loro prima alfabetizzazione.

Saranno inoltre attivati corsi di recupero svolti dagli insegnanti di classe per l'apprendimento delle abilità di base orali e scritte degli alunni stranieri e per favorire l'integrazione con i compagni del gruppo classe.

PUNTO 6. TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA.

I DOCENTI DELLA CLASSE	MATERIALI
<ul style="list-style-type: none">➤ utilizzeranno una didattica laboratoriale, basata sulla “peer education” e “ peer tutoring”, che favorisca il ruolo attivo dello studente e un apprendimento per scoperta.➤ Continuano l’osservazione e rilevano i bisogni specifici d’apprendimento dell’alunno di lingua non italiana.➤ Attivano metodologie flessibili che coinvolgono a più livelli tutti gli alunni.➤ Elaborano percorsi didattici in L2.➤ Individuano modalità di semplificazione o facilitazione linguistica all’interno delle varie discipline.➤ Attuano corsi di recupero per favorire l’inserimento nel gruppo classe dell’alunno.	<ul style="list-style-type: none">➤ Modulistica bilingue per le comunicazioni scuola-famiglia.➤ Materiali di “pronto soccorso linguistico”➤ Testi e strumenti didattici per l’insegnamento dell’italiano L2➤ Testi semplificati➤ Per l’avvio allo studio delle discipline.

PUNTO 7. VALUTAZIONE

Secondo le indicazioni delle Linee Guida del MIUR (CM. n 24 – 1.3.2006) è da tener presente che sin dai tempi della legge 517/1977 la Scuola Italiana ha inteso la valutazione non solo come funzione certificativa, ma segnatamente come una funzione formativa/regolativa in rapporto al POF dell’Istituzione scolastica e allo sviluppo della personalità dell’alunno. In particolare, l’art. 45 del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 afferma che “Il collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi d’insegnamento; allo scopo possono essere utilizzati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive d’insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa”.

La valutazione degli alunni stranieri, in particolare quelli neo arrivati, pone problemi di vario genere (vengono considerati neo arrivati gli alunni immigrati in Italia da due anni).

Per quanto riguarda le Prove Invalsi ci si attiene alle note relative all’anno in corso di somministrazione.

I docenti, per poter valutare l’alunno straniero non alfabetizzato in lingua italiana, dovranno programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati, elaborando un Piano Educativo Personalizzato.

Il Piano Educativo Personalizzato riporterà i parametri dei livelli di competenza linguistica secondo il Quadro di Riferimento Europeo e sarà il primo criterio essenziale per la valutazione formativa .

Ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, dovrà opportunamente selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. Anche il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (ITALIANO L2), che è oggetto di verifiche orali e scritte, concorrerà alla sua valutazione finale.

Sarà, comunque, fondamentale conoscere la storia scolastica precedente dell'alunno e ogni altra informazione fornita dalla Commissione Accoglienza.

Alla fine del primo quadrimestre, o con deroga al Collegio dei Docenti per prolungare i tempi di applicazione del PEP se l'inserimento dell'alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, con delibera n. _____ del

_____ del Collegio Docenti, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, ha stabilito che i docenti possono riportare la seguente formula di valutazione in ogni singola disciplina non valutabile secondo i canoni della certificazione sommativa:

“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.

Oppure:

“La valutazione formativa espressa fa riferimento al P. E. P. (Piano Educativo Personalizzato), programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.

Alla scheda di valutazione del primo e del secondo quadrimestre verrà allegata una scheda di rilevazione dei progressi che documenta gli obiettivi formativi raggiunti dall'allievo neo arrivato:

- le abilità pregresse;
- le abilità conseguite nell'apprendimento dell'italiano L2;
- le abilità acquisite nelle altre discipline non verbali;
- la motivazione all'apprendimento;
- la partecipazione alla vita scolastica;
- l'impegno nello studio;
- la regolarità della frequenza;
- i progressi effettuati e le capacità potenziali d'apprendimento certificati.

Nell'ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da somministrare: prove oggettive, vero-falso, scelta multipla con una sola risposta, scelta multipla con più risposte, completamento in numero di items ridotti, con tempi di svolgimento più lunghi, con possibilità di consultare testi, con la presenza di un tutor.

Nel caso in cui l'alunno non italofono sia iscritto ad anno scolastico inoltrato, ci si potrà avvalere del mediatore culturale o di un docente in servizio presso l'istituto, al fine di promuovere l'integrazione e la formazione dello studente.

La Commissione Intercultura/Il Collegio Docenti/..., ha individuato i seguenti criteri per la stesura della valutazione intermedia e finale:

1. ALUNNI NEO ARRIVATI CHE HANNO FREQUENTATO PER MENO DI 60 GIORNI NEL QUADRIMESTRE:

- a) Si esprime il giudizio sintetico disciplinare commentato con la dicitura
“relativamente agli obiettivi perseguiti nel percorso individualizzato”
(elencare gli obiettivi)
- b) si esprime il giudizio di Lingua italiana con la dicitura:
“relativamente ai progressi compiuti nel percorso di alfabetizzazione per l'apprendimento della lingua italiana”
(il percorso è documentato sul registro dell'insegnante di alfabetizzazione)

- c) Per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado è possibile sostituire la seconda lingua straniera con insegnamento italiano L2 (C.M.4 del 15-01-09)

RESTA IMPLICITO CHE QUALORA ESISTESSERO ELEMENTI ANCHE MINIMI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE IL GIUDIZIO VA ESPRESSO (senza particolari commenti)

2. ALUNNI ISCRITTI SUL REGISTRO MA CHE NON HANNO MAI FREQUENTATO.

- scrivere la dicitura:

“ non ha frequentato” oppure “ ha frequentato nel paese d’origine”

3. ALUNNI STRANIERI CHE SEGUONO LA NORMALE PROGETTAZIONE DI CLASSE

- Vanno valutate le competenze specifiche relative alle diverse discipline con giudizi sintetici, prescindendo dalle difficoltà / carenze linguistiche dell’alunno.

- Per la lingua italiana si fa riferimento alle rubriche ricavate dal “quadro europeo delle lingue” (fino al livello B2), integrate con elementi di valorizzazione del processo (Impegno, motivazione, approccio al compito, desiderio di apprendere...).

- Per la valutazione delle abilità di studio, si fa riferimento a:

- a) limiti dovuti alla non conoscenza della lingua italiana
- b) progetto personalizzato che evidenzia gli obiettivi individuati per l’alunno
- c) osservazioni sistematiche

.ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA di 1^ GRADO

1. LA NORMATIVA: L'OM n.90/01 e l'OM n.56/02 prevedono che i consigli di classe considerino le seguenti indicazioni e disposizioni: *“Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9, 3)...è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare (art.9,31); inoltre i consigli di classe sono tenuti a ...considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza (art.11,1);...gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità o di licenza media le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali (art.11,5)”*. **La Circolare n. 48 del 31/05/2012 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente”**, a proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che ...resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d’esame.
2. L’AMMISSIONE ALL’ESAME: Nel caso di studenti inseriti nell’ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera l’ammissione all’esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale (PEP) e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell’italiano L2 non può considerarsi concluso.
3. LE PROVE D’ESAME: Le prove scritte ed orali per l’allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:
 - prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall’alunno;
 - consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
 - nel corso delle prove prevedere, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, la presenza di un mediatore culturale.

ALLEGATI

PUNTO 3- TRACCIA PER IL COLLOQUIO ALLA FAMIGLIA

Si richiedono notizie su:

- * La città di provenienza,
- * Se la famiglia è tutta riunita in Italia
- * La composizione della famiglia
- * Le scuole frequentate nel paese d'origine
- * La struttura scolastica frequentata: ore giornaliere e settimanali, mense e trasporti...
- * Eventuali problematiche di salute, di alimentazione, di allergie
- * Rapporto con la religione e relative tradizioni.